

ALL. 4 - INQUADRAMENTO GENERALE E SPECIFICITÀ ORGANIZZATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. Introduzione.

La Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) costituisce l'apparato organizzativo di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle proprie funzioni costituzionali di direzione della politica generale del Governo, di mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo, di promozione e coordinamento funzionale dell'attività dei ministri.

L'art. 95 Cost., terzo comma, riserva alla legge la disciplina differenziata dell'assetto strutturale interno della PCM.

In attuazione della riserva di legge di cui al terzo comma dell'art. 95 Cost., l'organizzazione della PCM è disciplinata dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

In particolare, l'art. 7 del d.lgs. n. 303/1999, riconosce una forte **autonomia organizzativa** alla Presidenza che si caratterizza per un modello organizzativo "dinamico" e "policentrico", notevolmente diverso da quello ministeriale, contraddistinto da un'unica Autorità politica di riferimento (il Ministro) e da una organizzazione amministrativa di tipo divisionale.

La Presidenza si connota, invece, da un lato, per la presenza di **pluralità di centri di direzione** e responsabilità politica (Presidente del Consiglio dei ministri, Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio dei ministri, Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato delegati) e amministrativa (Segretario generale e Vice Segretari) e, dall'altro lato, per un **modello organizzativo e funzionale di tipo "aperto"** in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, può modificare la struttura organizzativa della PCM in base all'assetto delle deleghe conferite e alle esigenze della politica generale del Governo, anche al fine di poterla prontamente adeguare in ragione delle mutevoli e contingenti evenienze dell'azione di governo.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, può modificare la struttura organizzativa della Presidenza, individuando le **Strutture generali** del Segretariato generale guidato dal Segretario generale nonché quelle di cui si avvalgono i Ministri senza portafoglio o i Sottosegretari delegati, a seconda delle deleghe di funzioni loro attribuite (art. 7, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 303/1999).

Oltre alle Strutture generali, il Presidente può istituire, con proprio decreto, anche **Uffici di diretta collaborazione** (art. 7, comma 7, d.lgs. n. 303/1999) propri o a diretto supporto delle altre autorità politiche delegate nonché apposite **Strutture di missione** (art. 7, comma 4, d.lgs. n. 303/1999) di natura temporanea, per lo svolgimento di particolari compiti.

2. Vertice politico: il Presidente, i Vicepresidenti e le autorità politiche delegate.

Il vertice politico della PCM è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, dagli eventuali Vicepresidenti e dalle autorità politiche delegate (Ministri e Sottosegretari).

Il **Presidente del Consiglio dei ministri** è l'Autorità politica di vertice della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Presidenza del Consiglio dei ministri complessivamente considerata, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle funzioni attribuitegli dalla

Costituzione e dalle leggi, con particolare riferimento alle funzioni disciplinate all'art. 5 della legge n. 400/1988 e all'art. 2 del d.lgs. n. 303/1999.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 400/1988, il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più Ministri delle funzioni di **Vicepresidente del Consiglio dei ministri**. In questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.

Nell'ambito della struttura organizzativa policentrica della PCM, si pone in rilievo il ruolo preminente assegnato al **Sottosegretario di Stato nominato Segretario del Consiglio dei ministri**, coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri, posto *ex lege* alle sue dirette dipendenze (art. 4, comma 2, e art. 20 della legge n. 400/1988), per gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio e per l'esecuzione delle deliberazioni. Il Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio dei ministri, a differenza degli altri Sottosegretari di Stato, partecipa al Consiglio dei ministri e viene, di norma, delegato dal Presidente alla firma dei propri atti non soggetti alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Presidente, nei casi previsti dalla legge, può delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni al Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio dei ministri, ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (c.d. «**Autorità politiche delegate**»). In particolare, i Sottosegretari alla PCM possono coadiuvare l'azione dei Ministri senza portafoglio ovvero essere delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri all'esercizio di specifiche funzioni (c.d. «Sottosegretari delegati»). Le Autorità politiche delegate, per l'esercizio delle funzioni assegnate, possono avvalersi di specifiche strutture della Presidenza che vengono, pertanto, affidate alla loro responsabilità.

3. Vertice amministrativo: Segretario generale e Vice Segretari delegati.

Il vertice amministrativo della PCM è il Segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che assicura il necessario supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell'espletamento dei suoi compiti, curando l'esercizio coordinato di tutte le funzioni non affidate a un Ministro o a un Sottosegretario e adottando tutti i provvedimenti occorrenti.

Il **Segretario generale** sovrintende all'organizzazione e alla gestione amministrativa delle strutture del Segretariato generale ed è altresì responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonché dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata.

In particolare, il Segretario generale:

- impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa e determina gli obiettivi gestionali per le strutture del Segretariato generale;
- predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente.

Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più **Vice Segretari generali** a cui possono essere delegate specifiche funzioni.

Uno dei Vice Segretari generali può essere, altresì, delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni di vicario in caso di assenza o impedimento.

4. Strutture generali, Strutture di missione e Uffici di diretta collaborazione delle

Autorità politiche.

L'articolazione interna della PCM è declinata in **Strutture generali** di cui il Presidente si avvale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento ed indirizzo politico generale, nonché per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali e possono essere:

- Strutture generali nell'ambito del Segretariato generale, sottoposte all'indirizzo del Segretario generale (c.d. strutture di Segretariato);
- Strutture generali in supporto alle funzioni delegate, poste alle dirette dipendenze di un Ministro senza portafoglio o di un Sottosegretario di Stato alla Presidenza delegato.

Le **Strutture generali** possono assumere la configurazione di *Dipartimenti* (articolati in *Uffici* di livello dirigenziale generale e *Servizi* di livello dirigenziale non generale) ovvero di *Uffici autonomi* equiparati ai Dipartimenti (articolati in *Servizi*) a cui sono preposti **Coordinatori di livello dirigenziale generale** soggetti a *spoil system*.

Ciascun Dipartimento e ciascun Ufficio autonomo sono guidati, rispettivamente, da un Capo Dipartimento o da un Capo Ufficio autonomo (di livello dirigenziale generale), con compiti di organizzazione e direzione dell'attività interna e di verifica della rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle disposizioni impartite dal Segretario generale, ovvero dall'Autorità politica delegata alla quale la Struttura generale è affidata. Il Capo del Dipartimento o dell'Ufficio autonomo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e, se il Dipartimento è affidato alla responsabilità di un Ministro, su proposta di quest'ultimo.

In ciascuna struttura generale, il **livello di responsabilità organizzativa** si articola in **due fasce dirigenziali**: ai dirigenti di prima fascia è attribuita la responsabilità della direzione degli Uffici di livello dirigenziale generale; ai dirigenti di seconda fascia è attribuita la responsabilità della direzione dei Servizi di livello dirigenziale non generale. Precisamente a ciascun Ufficio interno a Dipartimenti è preposto un “*Coordinatore*” di livello dirigenziale generale, mentre, per ogni Servizio è preposto un “*Coordinatore*” di livello dirigenziale non generale.

In virtù dell'autonomia organizzativa riconosciuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri dall'art. 7 del d.lgs. n. 303/1999, il Presidente del Consiglio dei Ministri, individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle Strutture generali, indicando il **numero massimo di Uffici e Servizi** in cui esse si articolano.

L'ordinamento delle strutture generali della Presidenza è attualmente disciplinato dal **DPCM 1° ottobre 2012** (adottato ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 303/1999) in cui sono elencate le Strutture generali della PCM ed è indicata, per ciascuna Struttura, la declaratoria di competenze e la relativa articolazione interna (numero massimo di Uffici e Servizi).

Oltre alle Strutture generali, il Presidente può istituire, con proprio decreto, anche apposite **Strutture di missione** (art. 7, comma 4, d.lgs. n. 303/1999), di natura temporanea, per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di determinati risultati o per la realizzazione di specifici programmi, che possono essere affidate alla responsabilità di un'Autorità politica delegata.

Le Strutture di missione hanno durata temporanea, non superiore a quella del Governo che le ha istituite, che va specificata nell'atto istitutivo della struttura medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le predette strutture decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

Infine, occorre tenere presente che nell'ambito della Presidenza sono istituiti, con DPCM, appositi **Uffici di diretta collaborazione** (art. 7, comma 7, d.lgs. n. 303/1999), a diretto supporto non solo del Presidente del Consiglio dei ministri ma anche del Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio dei ministri, degli eventuali Vice Presidenti del Consiglio e di ciascuno dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza.

Gli Uffici di diretta collaborazione decadono con la cessazione dell'incarico di Governo.

5. Le altre strutture operanti in Presidenza.

Nell'ambito e sotto la vigilanza della PCM opera, altresì, la *Scuola Nazionale dell'Amministrazione*, istituzione di alta formazione e ricerca, disciplinata dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178.

Ai sensi dell'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'*Unità per la semplificazione*, per il supporto generale al Ministro per la pubblica amministrazione e al Comitato interministeriale di indirizzo delle politiche di semplificazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4.

Pur non potendosi propriamente classificare come articolazioni interne della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono comunque riconducibili all'alveo organizzativo della PCM:

- *le Rappresentanze del Governo* nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
- le strutture di supporto dei Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, laddove previste dai decreti di nomina;
- l'*Unità tecnico-amministrativa (UTA)*, istituita con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2011, n. 3920, con il compito di amministrare e definire le pendenze creditorie e debitorie che si sono prodotte a seguito della crisi emergenziale gestione rifiuti in Campania, operante “*in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri*” (decreto- legge 10 dicembre 2013, n. 136; DPCM 20 febbraio 2014) e da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2025 (ex art. 19, decreto-legge n. 198/2022);
- la “*Delegazione per la presidenza italiana del G7*” istituita con DPCM 21 aprile 2023 per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7.

Allo scopo di dare attuazione alle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), operano, infine, presso la PCM:

- organi e strutture con funzioni di **governance** in ambito PNRR (Cabina di regia per il PNRR; Struttura di missione PNRR);
- **Strutture di missione** con specifici compiti legati all'attuazione del PNRR (Struttura di missione “*Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione*”; Struttura di missione “*Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità*”);
- specifiche strutture interne con compiti di **gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo** degli interventi PNRR di titolarità della PCM (Unità di missione PNRR appositamente istituite ovvero Servizi già esistenti appositamente individuati).